

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLA PUBBLICITA' PODCASTING

ART. 1 MODALITA' E IRREVOCABILITA' DELL'ORDINE

I messaggi pubblicitari associati al podcast sono veicolati da comunicati registrati direttamente dagli inserzionisti e misurati a tempo. I comunicati sono collocati in posizione singola in apertura del file scaricato e non possono avere una durata superiore ai 15 secondi.

L'ordine è per il Committente irrevocabile, per un periodo di 120 giorni, e si rende impegnativo per la Rai Pubblicità soltanto con l'accettazione a mezzo corrispondenza commerciale.

ART. 2 ORDINE APERTO

L'ordine, se considerato "aperto", si riferisce alle pianificazioni pubblicitarie ivi indicate nonché a tutte quelle altre che, in prosecuzione, dovessero essere dai Committenti richieste a Rai Pubblicità e da questa accettate.

Resta inteso che tutte le eventuali prosecuzioni d'ordine, se non diversamente previsto, resteranno soggette a tutte le condizioni generali e particolari descritte nell'ordine stesso ed espressamente dal Committente accettate.

L'ordine "aperto", se non diversamente previsto, ha durata sino alla scadenza dell'anno solare di cui è stata effettuata la prima trasmissione.

ART. 3 MODIFICA PALINSESTO E VARIAZIONE CALENDARI

La Rai Pubblicità, prima dell'inizio della diffusione, invierà al Committente il calendario contenente la programmazione degli spazi pubblicitari prenotati con l'indicazione dei programmi coinvolti nella pianificazione. Detto calendario avrà valore puramente indicativo e non vincolante per la Rai Pubblicità. In proposito, il Committente prende atto che la Rai, per esigenze di servizio, può modificare in ogni momento il proprio palinsesto, sopprimendo taluni programmi ovvero variandone orari, date e rete di trasmissione, senza per questo che la Rai Pubblicità possa essere ritenuta responsabile per gli ordini che non possano essere soddisfatti. La Rai Pubblicità, da parte sua, pur impegnandosi a fare quanto in suo potere per garantire il rispetto di quanto indicato nel calendario, si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, ogni modifica che ritenesse necessaria per adeguare la programmazione pubblicitaria alle variazioni del palinsesto dell'emittente e, quindi, di inserire il messaggio pubblicitario in uno spazio alternativo avente le medesime caratteristiche di fascia temporale, di giorno e di rete. Qualora ciò non risultasse possibile e ad eccezione delle rubriche per le quali viene espressamente prevista la possibilità di modifica del giorno di programmazione, la Rai Pubblicità e il Committente definiranno tempi e modi di recupero ovvero, in alternativa il Committente potrà rinunciare agli spazi oggetto di variazione.

ART. 4 FACOLTA' DI RINUNCIA

Ogni rinuncia allo spazio prenotato dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata. Tale rinuncia, fatti salvi i diritti di Rai Pubblicità relativi all'eventuale parte dell'impegno già eseguita, comporterà l'addebito di una penale pari al 15% dell'importo dello spazio rinunciato se la rinuncia perverrà a Rai Pubblicità prima di 60 giorni dalla data programmata. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima dell'inizio delle trasmissioni, la penale sarà pari al 35% dell'importo allo spazio rinunciato; oltre a questo termine l'importo sarà dovuto per intero. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione. Per prenotazione si intende la conferma d'ordine effettuata da un Committente a Rai Pubblicità ed a sua volta riconfermata per iscritto da Rai Pubblicità al Committente.

ART. 5 RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

In ogni caso e per ogni eventualità il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti di cui al presente ordine e si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai, verso i terzi in genere per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta comunque connessa o conseguente alla realizzazione ed alla trasmissione delle comunicazioni commerciali in oggetto nonché alle loro modalità di fatturazione. Nel caso di comunicazione commerciali relative ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia, nessuno escluso, tenendo indenne per l'effetto Rai Pubblicità e Rai da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto delle comunicazioni commerciali. Nel caso di comunicazioni commerciali relative ai giochi con vincite in denaro, il Committente dichiara che le comunicazioni commerciali sono conformi alla disciplina vigente e, per l'effetto, dichiara di manlevare la Rai Pubblicità e la Rai con apposita lettera di manleva reperibile sul sito www.raipubblicita.it. Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, Rai Pubblicità emetterà le fatture nei confronti del Committente, intendendosi per Committente sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e per conto di un soggetto terzo.

ART. 6 COMUNICAZIONI COMMERCIALI DURANTE IL PERIODO ELETTORALE

Nel caso di comunicazioni commerciali diffuse durante il periodo elettorale-ferme le prescrizioni di cui alla linea editoriale di Rai (disponibile nella sezione "Rai per gli operatori della Pubblicità" del sito di Rai) e le prescrizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni e ad integrazione di quanto previsto all'articolo "Responsabilità del Committente"- il Committente garantisce che le comunicazioni commerciali non contengono immagini o riferimenti a candidati, esponenti di partito e movimenti politici, parlamentari europei, membri uscenti del parlamento italiano o membri del Governo italiano, delle giunte e dei consigli regionali o degli enti locali né affermazioni, dichiarazioni o comportamenti che possano, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto. Per l'effetto il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta avanzata dalle Autorità competenti o da terzi, connessa o conseguente alla diffusione di tali comunicazioni commerciali.

ART. 7 ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE,

Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare detto codice ed a conformarsi alle decisioni dei loro organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.

ART. 8 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture. Rai Pubblicità si riserva comunque la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell'intero ordine ovvero di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento Rai Pubblicità applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza dell'utente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà la Rai Pubblicità a sospendere senz'altro l'esecuzione dell'ordine, a ritenerlo risolto di diritto e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale.

ART. 9 RICONOSCIMENTO SCONTO D'AGENZIA E MANLEVA

L'importo della pubblicità a pagamento, come indicato a fronte, sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente, per il presente ordine, si avvalga di un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso convenuto che tale impresa non avrà alcunché a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti di Rai Pubblicità. Resta inoltre inteso che qualora il Committente dovesse agire per conto di un terzo questi rimane obbligato, in via solidale con il Committente nei confronti di Rai Pubblicità per tutte le obbligazioni derivanti sia dal presente ordine, sia dalle eventuali sue prosecuzioni, nel caso di ordine "aperto".

ART. 10 IMPOSTE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO

Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal presente ordine sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro dell'ordine in caso d'uso.

ART. 11 ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA LISTINI

Il Committente dichiara di aver preso visione dei correnti listini di vendita di Rai Pubblicità pubblicati e/o disponibili presso il sito www.raipubblicita.it e di accettare come parte integrante e vincolante del presente ordine.

ART. 12 UNIVOCITA' PRODOTTO E CAMPAGNE MULTIPRODOTTO

Ogni singolo comunicato pubblicitario, oggetto del presente ordine, non dovrà contenere alcun richiamo a ditte o prodotti non contemplati nell'ordine stesso. Qualora all'interno di uno spot vengano citati prodotti o servizi appartenenti a classi di prodotto differenti, alla tariffa di listino, calcolata sul totale della durata dello spot, verrà applicato un supplemento del 20%.

ART. 13 CONSEGNA MATERIALI E DIRITTO DI RIFIUTO

Il Committente prende atto che la Rai svolge tutte le operazioni di controllo ed approvazione relativamente ai requisiti tecnici del messaggio pubblicitario, nonché alla conformità dei suoi contenuti (testi, sceneggiature, etc.) alle disposizioni di legge, dell'Autodisciplina Pubblicitaria e della propria linea editoriale (disponibile nella sezione "Rai per gli operatori della Pubblicità" del sito di Rai). A tale scopo, il Committente si impegna a consegnare il materiale occorrente per la diffusione dei messaggi, realizzato conformemente alle prescrizioni tecniche indicate nei listini e nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, direttamente a Rai almeno dieci giorni prima dell'inizio delle trasmissioni relativo al periodo convenuto. La mancata diffusione dei messaggi dovuta al ritardo nella consegna dei materiali ovvero al mancato rispetto da parte del Committente delle disposizioni summenzionate o l'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite comporterà, comunque, la fatturazione dei relativi spazi prenotati. Per esigenze connesse alla natura di pubblico servizio, in qualsiasi momento anche successivo all'approvazione, la Rai si riserva la facoltà di non diffondere e/o di sospendere la diffusione dei messaggi pubblicitari, senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo e fermo restando l'obbligo del Committente medesimo di corrispondere quanto dovuto per i messaggi già trasmessi.

ART. 14 CONTESTAZIONI

La diffusione della pubblicità si intende effettuata con il semplice inserimento della stessa da parte dell'Area Editoriale Radiofonica di Rai all'interno del podcast ed è indipendente dal livello qualitativo della ricezione. Le contestazioni per irregolarità di emissione riscontrate dal Committente dovranno, a pena di decadenza, pervenire a Rai Pubblicità, Direzione Pianificazione e Gestione Pubblicitaria, entro 40 giorni dalla data di trasmissione a mezzo lettera raccomandata. In ogni caso il Committente non potrà ritardare o sospendere i pagamenti. Nel caso di riconosciuta fondatezza del reclamo il Committente avrà diritto alla sola ripetizione del messaggio interessato con esclusione di qualsiasi altro risarcimento.

ART. 15 PATTI AGGIUNTIVI

Qualsiasi modificazione del presente ordine ed eventuali condizioni aggiuntive o speciali non sono valide se non pattuite per iscritto.

ART. 16 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" elaborato da Rai Pubblicità e consultabile nell'area "L'Azienda" del sito www.raipubblicita.it. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il presente ordine. La violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione dell'ordine, impregiudicato il risarcimento del danno.

ART. 17 CODICE ETICO

Il Committente preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo RAI - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "L'Azienda" del sito www.raipubblicita.it - si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del Contratto, impregiudicato il risarcimento del danno.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal presente ordine, come pure nell'ipotesi di contenzioso o di connessioni di cause, ove la Rai Pubblicità sia convenuta è esclusivamente competente il Foro di Torino. Ove la Rai Pubblicità sia attrice, Rai Pubblicità potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.

ART. 19 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Titolarietà. Titolare del trattamento è Rai Pubblicità S.p.A., con sede legale in Torino, Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 10138 Torino.

Finalità del trattamento. Rai Pubblicità S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti interessati per la sola finalità della instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui mezzi per i quali essa è concessionaria indicati sul sito www.raipubblicita.it, nonché per la ideazione e realizzazione di prodotti pubblicitari, nonché per finalità ad essa strettamente correlate.

Esercizio dei diritti. In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati presso Rai Pubblicità S.p.A. e conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica oppure, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei dati trattati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento. L'interessato ha anche il diritto di proporre il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge. Le richieste dovranno essere formulate via e-mail all'indirizzo: privacy@raipubblicita.it.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si invitano gli interessati a consultare l'informativa completa presente sul sito www.raipubblicita.it/legal.

(firma e timbro del Committente)

(data)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1 (modalità e irrevocabilità dell'ordine), 3 (modifica palinsesto e variazione calendari), 4 (facoltà di rinuncia), 5 (responsabilità del Committente), 8 (condizioni di pagamento), 9 (riconoscimento sconto d'agenzia e manleva), 13 (consegna materiale e diritto di rifiuto), 14 (contestazioni), 18 (Foro competente).

(firma e timbro del Committente)

(data)